



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1705B Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
INTERVENTO	SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SOTTOINTERVENTO	B Elementi naturaliformi dell'agroecosistema
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	SRD04.B/1/2024
SCADENZA	17 febbraio 2025

Versione consolidata della determinazione dirigenziale n. 694/A1705B/2024 dell'11/09/2024, come modificata da:

- (M1) determinazione dirigenziale n. 803/A1705B/2024 del 16/10/2024;
- (M2) determinazione dirigenziale n. 955/A1705B/2024 del 04/12/2024.

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

Indice generale

A. Intervento, beneficiari e risorse.....	5
A.1 Descrizione generale dell'Intervento.....	5
A.2 Finalità e obiettivi.....	5
A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto.....	6
A.4 Numero di domande presentabili.....	7
A.5 Dotazione finanziaria.....	7
A.6 Scadenze.....	7
B. Caratteristiche dell'intervento.....	8
B.1 Entità della spesa e del sostegno.....	8
B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	8
B.2.1 Possibilità di concessione diversificata per determinati beneficiari.....	8
B.3 Localizzazione dell'intervento.....	10
B.4 Criteri di ammissibilità.....	10
B.4.1 Investimenti ammissibili.....	11
B.4.1.1. Formazioni arbustive e arboree.....	12
B.4.1.2. Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua.....	13
B.4.1.3. Strutture per la fauna selvatica.....	13
B.4.1.4. Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale.....	14
B.4.2 Investimenti non ammissibili.....	14
B.5 Spese ammissibili.....	15
B.5.1 Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	15
B.5.2 Categorie di Spese ammissibili.....	16
B.5.3 Spese non ammissibili.....	17
B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese.....	18
B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	18
B.5.6 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	19

B.6 Criteri di selezione e graduatoria.....	19
B.6.1 Attribuzione dei punteggi.....	19
B.6.2 Graduatoria.....	28
B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	29
B.7.1 Impegni essenziali.....	29
B.7.2 Impegni accessori.....	30
C. Fasi e tempi del procedimento.....	31
C.1 Procedimento amministrativo.....	31
C.1.1 Responsabili e tempi del procedimento.....	31
C.1.2 Termini e fasi del procedimento.....	33
C.2 Domanda di aiuto.....	33
C.2.1 Iscrizione all’anagrafe agricola unica, costituzione del fascicolo aziendale e georiferimento degli investimenti.....	33
C.2.2 Presentazione delle domande.....	35
C.2.3 Documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto.....	36
C.2.4 Requisiti del progettista.....	39
C.3 Istruttoria della domanda di aiuto:.....	39
C.3.1 Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	39
C.3.2 Istruttoria di ammissione all’aiuto.....	40
C.4 Modifiche al progetto in corso d’opera.....	42
C.4.1 Variante.....	42
C.4.2 Adattamento tecnico.....	44
C.5 Eventuali successive domande.....	44
C.5.1 Domanda di Proroga.....	44
C.5.2 Domanda di Voltura.....	45
C.5.3 Domanda di Rinuncia.....	45
C.5.4 Domanda di correzione errori palesi.....	45
C.5.5 Domanda di rideterminazione del contributo.....	46

C.6 Domanda di pagamento.....	48
C.6.1 Domanda di acconto.....	49
C.6.2 Domanda di saldo.....	49
Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	49
C.6.3 Documentazione richiesta per la domanda di acconto o di saldo.....	49
C.6.4 Istruttoria domanda di acconto o saldo.....	51
C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	52
C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	53
C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).	53
C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	55
C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	55
D. Disposizioni finali.....	56
D.1 Ispezioni e controlli.....	56
D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	58
D.3 Monitoraggio dei risultati.....	58
D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	59
D.5 Ricorsi.....	59
E. Glossario.....	60
F. Normativa di riferimento.....	63
Unione europea.....	63
Stato.....	64
Regione Piemonte.....	64

A. Intervento, beneficiari e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

Nell'ambito degli investimenti che possono ricevere il sostegno del FEASR ai sensi degli articoli 73 e 74 del reg. (UE) 2021/2115, l'intervento SRD04 è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale. Infatti, l'intervento in oggetto contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici della PAC SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica e SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Nell'ambito della scheda nazionale relativa all'intervento SRD04, in Piemonte viene attuata l'Azione 1: "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale".

In particolare, il presente bando riguarda il **sotto-intervento SRD04 - B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema)**, attraverso il quale viene fornito un aiuto a investimenti non produttivi finalizzati alla tutela della biodiversità, realizzati nel territorio regionale, che comprendono:

- 1) la realizzazione di infrastrutture ecologiche costituite da formazioni arbustive e arboree: siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, alberi isolati (1.1*);
- 2) la realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua: stagni, aree umide, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze, anche per la funzione di fitodepurazione (1.2*);
- 3) l'installazione di strutture atte a favorire la fauna selvatica e in particolare la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie (1.10*);
- 4) la realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree protette individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000 (1.11*);

A.2 Finalità e obiettivi

La misura contribuisce al seguente obiettivo specifico e risponde alle seguenti esigenze, rilevanti per il territorio regionale:

Obiettivi	Esigenze
OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità,	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

*I codici degli investimenti ammissibili, inseriti in parentesi, corrispondono ai codici della scheda nazionale

rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
---	--

L'intervento prevede che gli investimenti oggetto dell'aiuto, in relazione al loro carattere non produttivo, non siano connessi al ciclo produttivo aziendale o, in caso di connessione, non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, non è prevista la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a *standard* ambientali comunemente in uso.

La realizzazione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree e di aree umide e gli altri interventi sopra indicati perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali e, in particolare, la tutela della biodiversità degli agroecosistemi e il miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante l'eventuale schermatura di strutture estranee all'ambiente rurale.

Gli elementi naturaliformi oggetto dell'aiuto possono costituire zone di rifugio, alimentazione e riproduzione per la fauna selvatica inframmezzate alle coltivazioni, tratti di connessione ecologica, fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto

Il presente bando è rivolto ai seguenti beneficiari:

CR01*: agricoltori singoli e associati (inclusi consorzi di scopo);

CR02*: altri gestori del territorio pubblici e privati, anche associati: Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio;

CR03*: Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti.

Gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico devono garantire in tutte le fasi del procedimento il rispetto della normativa generale sugli appalti, con particolare riferimento agli affidamenti.

(M1>) Come previsto dal PSP, i soggetti di cui ai criteri CR01 (agricoltori singoli e associati) e CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti) possono beneficiare del sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua). (<M1)

(M2>) Tra i soggetti di cui al criterio CR02, per le onlus (enti senza scopo di lucro) deve risultare evidente la gestione sostenibile del territorio tra gli scopi/finalità del proprio statuto ed è, inoltre, richiesta la conformità alle regole del Codice degli Enti del Terzo Settore, istituito dal decreto legislativo n.117 del 3.07.2017 e s.m.i., in primo luogo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

*Le tipologie di beneficiario corrispondono ai codici della scheda nazionale

Per il primo aspetto, qualora nel sito internet ufficiale non risulti reperibile l'atto costitutivo, è fatto obbligo di allegarlo alla domanda di aiuto.

Per quanto riguarda l'iscrizione al RUNTS sarà consultato il sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (<M2)

A.4 Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una sola domanda ai sensi del presente bando. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di uno stesso titolare/rappresentante.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD04, sottointervento B) è stata fissata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 in data 11/3/2024 in Euro 1.000.000,00, di cui euro 407.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 415.100,00 di quota statale, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 177.900,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

In ogni caso non è garantito il finanziamento di eventuali elenchi di pagamento successivi al 2028, in prossimità del termine del periodo di utilizzo dei fondi dell'attuale periodo di programmazione (2023-2027).

A.6 Scadenze

Il presente bando ha le seguenti scadenze:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di aiuto	(M2>) Entro e non oltre le ore 23.59 del 17 febbraio 2025, pena la non ricevibilità (<M2)
Presentazione eventuale domanda di variante	Almeno <i>120 giorni</i> prima del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (con relativa rendicontazione)
Presentazione eventuale domanda di proroga	almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la domanda di saldo
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli interventi devono essere rendicontati presentando la domanda di saldo entro il 31/12/2026

Non è prevista la presentazione di una domanda di pagamento dell'anticipo

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo

Rurale 2023-2027” su <https://servizi.regione.piemonte.it> , come specificato nel paragrafo C.2.2 Presentazione delle domande.

B. Caratteristiche dell'intervento

B.1 Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile per ciascuna operazione di investimento (ossia per ciascuna domanda)** è pari a € 150.000, anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 500.

B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da un beneficiario. Tuttavia, limitatamente ai casi in cui è consentito l'utilizzo dei costi standard, è ammesso che non vi sia documentazione probante.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% delle spese sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

B.2.1 Possibilità di concessione diversificata per determinati beneficiari

Il sostegno si può catalogare in modo diverso a seconda dei beneficiari e della loro attività:

- A) per quanto riguarda i beneficiari agricoltori e per gli Enti pubblici gestori di azienda agricola, trattandosi di interventi di sviluppo rurale inclusi nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) e nel relativo Complemento Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027 e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, ai sensi dell'articolo 145 (Aiuti di Stato) del Reg. (UE) 2021/2115, non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE;
- B) per quanto riguarda soggetti diversi dal caso A), in particolare gli Enti pubblici (Province, Unioni di Comuni, Comuni) e i soggetti privati incaricati di svolgere una funzione pubblica (Consorti irrigui) che effettuano investimenti di pubblica utilità che rientrano nell'ambito della gestione esclusiva dei territori di rispettiva competenza non si considerano Aiuti .
- C) per quanto riguarda gli altri gestori del territorio diversi dagli agricoltori e dagli enti pubblici, come le Onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio, si ritiene che anche nel loro caso i finanziamenti erogati nel quadro delle misure sopra citate non si configurino come aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, avendo carattere meramente compensativo dei costi connessi alla realizzazione e manutenzione di elementi naturaliformi o di altri usi del suolo che, in quanto improduttivi, non comportano un vantaggio economico per i beneficiari del sostegno.

(M2>) La comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, dal paragrafo 199 al paragrafo 228, in merito alle

infrastrutture conferma l'orientamento della UE in caso di attività o opere non sfruttate commercialmente o recanti vantaggi alla collettività:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”,
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”; poiché gli interventi oggetto del presente bando:
 - interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
 - interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
 - recano beneficio alla società nel suo insieme e riguardano infrastrutture non concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo.

Per motivi di certezza giuridica, le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'intervento SRD04-B a soggetti di cui alla precedente lettera C) sono state notificate in data 07/08/2024 alla Commissione Europea come non aiuti di Stato.

A seguito della notifica i Servizi della Commissione hanno inviato il 2/9/2024 una richiesta di informazioni complementari, a cui la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha risposto in data 26/9/2024.

Sulla base delle informazioni complementari fornite dalla Regione, i servizi della Commissione hanno rilevato (nota comp(2024)8823018 del 31/10/2024) :

- che i soggetti “associazioni e enti non profit” beneficiari delle misure di finanziamento, in virtù del loro statuto, svolgono specifiche attività di interesse pubblico relative a interventi non produttivi agricoli con finalità ambientali che, *prima facie*, sembrano non costituire attività economiche;
- che tuttavia, qualora un beneficiario appartenente alla categoria “altri gestori del territorio” svolga anche attività di natura economica, occorre garantire che il finanziamento pubblico concesso per attività non economiche, condotte a beneficio dell'ambiente e della collettività, non possa essere utilizzato per sovvenzionare le attività economiche svolte dal medesimo soggetto. Nella nota si precisa che questo risultato può essere conseguito, ad esempio, limitando il finanziamento pubblico al costo netto dell'attività non economica, individuabile sulla base di una chiara distinzione contabile.

I servizi della Commissione ritengono che le autorità regionali siano in possesso degli elementi per valutare se le misure in oggetto costituiscano aiuti di Stato, essendo ben definite la giurisprudenza delle Corti UE e la prassi della Commissione, richiamate nella comunicazione sopra citata, e pertanto non considerano necessaria l'adozione di una specifica decisione al riguardo. Essi hanno pertanto invitato le autorità regionali ad assicurare il rispetto dei principi sopra indicati qualora gli aiuti in questione abbiano come beneficiari “altri gestori del territorio” e a ritirare la notifica.

L'Amministrazione regionale, con nota direttoriale dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 28337 del 21/11/2024, ha confermato:

- che sia le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti non produttivi sia il finanziamento erogato ai sensi della misura risultano ben distinguibili dalle altre voci della

contabilità del beneficiario, perché contraddistinte da un codice univoco di progetto chiaramente individuabile dai funzionari competenti;

- che, al fine di evitare che il finanziamento concesso per attività non economiche possa essere utilizzato per sovvenzionare in via trasversale eventuali attività economiche del medesimo soggetto, in fase istruttoria viene verificato che gli aiuti concessi siano limitati ai costi netti dell'attività non economica oggetto del sostegno, risultanti dai relativi documenti di spesa rendicontati (fatti salvi alcuni costi standard individuati nel PSP e riferiti al prezzario regionale);
- che l'aiuto erogato ai sensi dell'intervento SRD04-B costituisce quindi un mero rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione degli investimenti in oggetto e che questi ultimi, per la loro natura non produttiva, non sono in grado di generare guadagni, profitti o plus valenze impiegabili per eventuali attività economiche svolte dai beneficiari degli aiuti;
- di ritenere, per le ragioni sopra esposte, che i finanziamenti erogati nel quadro della misura in oggetto non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del TFUE, anche quando a beneficiarne siano soggetti appartenenti alla categoria "altri gestori del territorio".

L'Amministrazione regionale ha pertanto accolto l'invito dei servizi della Commissione a ritirare la notifica di non-aiuto di Stato riferita alle sovvenzioni in oggetto. (<M2)

B.3 Localizzazione dell'intervento

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale. Saranno attribuiti alle domande punteggi di priorità differenziati in funzione delle zone interessate (cfr. par. B.6 - Criteri di selezione e graduatoria).

B.4 Criteri di ammissibilità

I criteri previsti dal PSP e dal CSR sono i seguenti:

CR05*: Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di aiuto sia corredata da un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione con il raggiungimento delle finalità dell'intervento, secondo quanto specificato nei paragrafi C.2.2 e C.2.3 (Presentazione della domanda di aiuto con la relativa documentazione) e C.3.2 (Istruttoria di ammissione all'aiuto).

CR06*: Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione dell'aiuto, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 500 euro.

CR08*: Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento (vale a dire per ciascuna domanda) pari a 150.000 euro.

CR09*: Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili al sostegno solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di

*I codici dei criteri di ammissibilità corrispondono ai codici della scheda nazionale

una domanda di aiuto. Fanno eccezione le attività preparatorie (es. di progettazione) che possono essere avviate fino a 24 mesi prima presentazione della citata domanda.

CR10* – Gli investimenti ammissibili nell’ambito del sotto-intervento SRD04-B rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1. realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, alberi isolati;
2. realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze, anche per la funzione di fitodepurazione;
3. installazione di strutture atte a favorire la fauna selvatica e in particolare la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;
4. realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree protette della Regione Piemonte individuate ai sensi dell’art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte.

B.4.1 Investimenti ammissibili

I tipi di investimento ammissibili e le rispettive unità di misura sono dettagliati nella tabella seguente, secondo la classificazione adottata nel sistema informativo regionale.

Tipologia di investimento	Descrizione investimento	Unità di misura	
1. Formazioni arbustive e arboree	1.1 Siepi campestri	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.2 Filari	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.3 Boschetti	superficie (ha)	
	1.4 Alberi isolati	superficie (ha)	numero
2. Infrastrutture ecologiche connesse all’acqua	2.1 Laghetti	superficie (ha)	
	2.2 Stagni, pozze	superficie (ha)	
	2.3 Aree umide	superficie (ha)	
	2.4 Fontanili o risorgive	superficie (ha)	
	2.5 Maceri	superficie (ha)	

	2.6 Lanche	superficie (ha)
3. Strutture per la fauna selvatica	3.1 Nidi per uccelli	numero
	3.2 Nidi per rapaci (strigiformi)	numero
	3.3 Nidi per chirotteri (pipistrelli)	numero
	3.4 Posatoi	numero
	3.5 Mangiatoie	numero
4. Strutture per la fruizione	4.1 Capanni o altre strutture di osservazione	numero
	4.2 Zone di sosta	numero
	4.3 Pannelli informativi e didattici	numero
5. Spese generali	5.1 Spese di progettazione o generali	Non soggetta a misurazione

(M1>) Come previsto dal PSP (cfr par. A.3), i beneficiari di cui ai criteri CR01 e CR03 possono accedere al sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua). (<M1)

Per gli investimenti compresi nelle tipologie 1, 2, 3 e 4 la localizzazione avviene mediante georiferimento grafico (cfr. par. C.2.1)

Le formazioni arbustive e arboree, le infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere accostate, anche con la partecipazione di più aziende agricole, nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

B.4.1.1. Formazioni arbustive e arboree

E' ammissibile al sostegno la realizzazione in ambito agricolo di siepi campestri arbustive/arboree, di filari (anche affiancati), di piccole formazioni boschive (boschetti, fasce boscate) e di alberi isolati. Sono ammissibili, in quanto atti ad accrescere la biodiversità dell'agroecosistema, anche impianti su terreni non destinati a colture agrarie, purché contigui a colture agrarie o situati nelle loro immediate vicinanze. Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi o filari preesistenti.

Sono ammissibili formazioni vegetali che, anche dopo raggiungimento del pieno sviluppo, non rientrino nella definizione di “bosco” (cfr allegato 1 dell’Allegato B, par. 1.1).

E’ consentito esclusivamente l’impiego di specie appartenenti alla flora autoctona.

Sono ammissibili a finanziamento, più in dettaglio:

- la preparazione del terreno (es. concimazione di fondo, aratura, erpicatura) e, ove necessario, l’estirpo di alberi o arbusti alloctoni spontanei;
- l’acquisizione delle piante, degli eventuali materiali accessori e della semente per la costituzione della fascia di rispetto inerbita;
- i lavori di allestimento degli impianti: tracciamento dei filari, apertura delle buche, posa a dimora delle piante, pacciamatura, collocazione di pali tutori, di elementi per la protezione individuale delle piante, di picchetti di segnalazione, ecc.

B.4.1.2. Infrastrutture ecologiche connesse all’acqua

Sono ammissibili al sostegno la realizzazione di nuove aree umide e/o il ripristino, l’ampliamento, e il miglioramento ambientale di aree umide preesistenti. In particolare:

- ove necessario, l’estirpo di alberi o arbusti alloctoni spontanei presenti nell’area interessata;
- i lavori di realizzazione degli invasi: scavo, sagomatura/risagomatura di sponde e fondali, creazione di zone emergenti dall’acqua, compattamento del terreno;
- gli interventi per l’afflusso e il deflusso dell’acqua: realizzazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.), acquisizione e collocazione di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o materiali necessari per assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- l’acquisizione e la messa a dimora di talee o di parti di piante erbacee di specie autoctone tipiche di ambienti umidi;
- qualora necessarie, eventuali infrastrutture leggere di servizio al cantiere di lavoro;
- per i fontanili, la ricerca delle polle, a condizione che sia seguita da lavori di recupero oggetto di finanziamento;
- l’acquisizione della semente e i lavori per la costituzione della superficie inerbita.

B.4.1.3. Strutture per la fauna selvatica

L’intervento sostiene l’acquisizione e l’installazione nelle vicinanze delle coltivazioni, su superfici condotte dal richiedente:

- di cassette nido per avifauna (insettivori e strigiformi) e/o chiroterri (*bat-box*);
- di posatoi per uccelli e/o di altre strutture a favore di fauna selvatica di interesse naturalistico.

Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chiroterri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su formazioni arbustive/arboree naturaliformi (M1>) o su piante marginali di formazioni

boschive (<M1) che siano anch'esse nella sua disponibilità. Qualora non siano presenti formazioni naturaliformi arbustive-arboree, le cassette nido e le bat box possono essere collocate su supporti artificiali ai margini o nelle vicinanze di colture condotte dal richiedente, su superfici che siano anch'esse nella sua disponibilità.

B.4.1.4. Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale.

In aree della rete Natura 2000 e in parchi e aree protette ai sensi della legge regionale n. 19/2009, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture finalizzate a favorire una fruizione ecocompatibile correlata con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti.

(M1>) Sono ammissibili:

- la realizzazione di capanni o di altre strutture per l'osservazione della fauna, limitatamente a elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività (con esclusione di strutture accessorie quali servizi igienici);
- l'allestimento di strutture per la sosta (es. panchine); sono esclusi lavori in muratura; (<M1)
- l'allestimento di segnaletica e pannelli informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

L'investimento per la realizzazione delle strutture sopra indicate è finanziabile fino a una spesa pari a un terzo di quella relativa agli altri investimenti oggetto della medesima domanda di aiuto presentata ai sensi dell'intervento SRD04-B, escluse le spese generali.

Ove necessario, i progetti devono essere valutati ammissibili dall'autorità competente; in particolare, gli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009 (inclusi i parchi e le riserve nazionali) devono essere autorizzati dai Soggetti gestori di tali aree.

Nell'*allegato 1* dell'Allegato B sono dettagliate le prescrizioni e le linee guida da seguire:

- per la progettazione e realizzazione degli elementi sopra indicati e, ove richieste, delle superfici inerbiti circostanti;
- per la loro gestione durante il periodo di permanenza richiesto.

B.4.2 Investimenti non ammissibili

Per tutti i tipi di investimento non sono ammissibili:

- interventi iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di aiuto;
- (M1>) investimenti di imboscamento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, inclusi la realizzazione e il ripristino di aree umide in aree boschive, o in generale investimenti nel settore forestale di cui all'art.73 del reg. (UE) 2021/2115;

- (M2>) investimenti realizzati su prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica posizionate su pali. Investimenti di tipo diverso sono ammissibili soltanto se la superficie sottratta alle colture sopra indicate è compensata dalla conversione di una superficie almeno equivalente di seminativi a prato permanente, prato-pascolo permanente o pascolo permanente, mantenuta per il periodo di permanenza dell'investimento (<M2);
- impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza, ove richiesto dalle norme vigenti, o proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea);
- l'impianto e l'espianto (comprese l'asportazione e la triturazione delle ceppaie) di colture arboree o arbustive da frutto o di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- impianto ed espianto di siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- interventi all'interno di parchi o di giardini recintati intorno all'abitazione;
- fornitura e spandimento di liquami zootecnici;
- realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- interventi prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- attività di manutenzione delle formazioni arbustive e arboree e delle aree umide oggetto di aiuto, che potrà essere finanziata dall'intervento SRA-ACA10.

B.5 Spese ammissibili

B.5.1 Caratteristiche delle Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- **imputabile** ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni scelte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- **pertinente** rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- **congrua** rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;

a) Imprese e soggetti privati

Nel caso delle imprese la valutazione della congruità dei costi è effettuata attraverso l'Elenco Prezzi Agricoltura 2024 della Regione Piemonte consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2024>

L'Elenco prezzi Agricoltura, aggiornato periodicamente, costituisce il riferimento per la progettazione, valutazione e verifica dei costi sostenuti dalle imprese per opere e lavori in materia agricola, fra cui quelli afferenti allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei.

Nell' allegato 7 dell'Allegato C sono elencate a scopo orientativo ed esemplificativo alcune voci dell'Elenco prezzi Agricoltura 2024 che risultano pertinenti alle operazioni di impianto di formazioni arbustive e arboree e di realizzazione o ripristino di infrastrutture connesse all'acqua.

Le voci del prezzario elencate nell'allegato 6 dell'Allegato B costituiscono i *costi unitari standard* riconosciuti alle imprese (senza documentazione di spesa) per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora delle piante specificate nell'allegato stesso.

b) Soggetti di diritto pubblico

Per tali Soggetti, tenuti all'applicazione delle procedure di legge per l'aggiudicazione dei lavori, il riferimento nella valutazione di congruità delle spese è costituito dal Prezzario regionale per opere e lavori pubblici 2024, consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2024>

(M1>) Le Sezioni del Prezzario cui fare riferimento in via prioritaria sono le seguenti:

- 01.P27 Materiali per aree verdi
- 18 Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente
- 20 Opere da giardiniere
- 23 Gestione del territorio rurale e delle foreste (<M1)

Nell' allegato 8 dell'Allegato C sono elencate a scopo orientativo ed esemplificativo alcune voci del Prezzario opere pubbliche 2024 che risultano pertinenti alle operazioni di impianto di formazioni arbustive e arboree e di realizzazione o ripristino di infrastrutture connesse all'acqua.

- **necessaria** per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2 Categorie di Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno soltanto spese relative a interventi iniziati dopo la trasmissione della domanda di aiuto. Sono a rischio del richiedente gli investimenti effettuati o avviati nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di aiuto e l'eventuale definizione della sua ammissibilità a finanziamento.

Sono finanziabili le spese relative agli interventi ammissibili indicati nel paragrafo B.4 .1.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese/investimenti:

- le spese generali (onorari dei professionisti incaricati, comprensivi degli oneri contributivi, per consulenza, progettazione, direzione dei lavori e studi di fattibilità) e gli oneri per la sicurezza del cantiere e per l'eventuale occupazione temporanea di suolo. Le spese generali possono

costituire di norma non più del 10% della spesa ammissibile. Su valutazione dell'ufficio istruttore possono essere riconosciute spese generali fino a un massimo del 15% della spesa ammissibile, con particolare riferimento a progetti di elevata complessità (necessità di studi o analisi approfondite, perizie geologiche, pratiche paesaggistiche, consulenza di più figure professionali);

- le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul finanziamento degli interventi da parte del FEASR, mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi alle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) 2022/129 e alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II di tale regolamento, per una spesa massima di 250 euro.

A tal proposito, occorre attenersi all'allegato 5 dell'Allegato B e alle indicazioni per la realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno del FEASR, disponibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

A eccezione delle spese relative ai costi standard di cui all'allegato 6 dell'Allegato B (riferite a soggetti privati), le spese oggetto di sostegno (incluse le spese generali e quelle inerenti l'obbligo di informazione del pubblico) devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento (in caso di richiesta del pagamento in un'unica soluzione) oppure all'eventuale domanda di pagamento dell'acconto, con riferimento ai lavori già realizzati, e alla domanda di pagamento del saldo.

B.5.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- le spese relative a interventi non ammissibili al sostegno (paragrafo B.4.2)
- l'acquisto di diritti di produzione agricola/acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto di terreni;
- l'acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per finalità diverse da quelle dell'intervento SRD04.B;
- investimenti di imboschimento;
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese generali relative a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per la presentazione della domanda stessa;
- le spese rendicontate senza presentazione di fattura quietanzata, a eccezione (per i soggetti privati) delle voci corrispondenti ai costi standard di cui all'allegato 6 dell'Allegato B;
- gli oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali, a eccezione degli onorari per le spese di consulenza, progettazione, direzione e certificazione dei lavori, di cui al paragrafo B.5.2;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;

- spese connesse ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- spese relative a materiale usato;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per le aziende agricole e in generale per le imprese l'IVA relativa alle spese effettuate ai fini dell'intervento SRD04.B non viene ammessa in quanto recuperabile a norma della specifica legislazione nazionale.

B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di aiuto,
- le spese relative alle attività preparatorie (es. di progettazione) avviate al massimo 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto;
- le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo;
- per le imprese, in assenza di rendicontazione, gli importi corrispondenti ai costi standard di cui all'allegato 6 dell'Allegato B.

Per far sì che le spese sostenute dai beneficiari siano oggetto dell'esecuzione pagamenti da parte dell'Organismo Pagatore e possano essere rimborsate dall'Unione europea evitando il rischio di disimpegno dal bilancio europeo, non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari oltre la data del 31 dicembre 2028, fatte salve eventuali proroghe.

B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, conforme al progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario in base alle rendicontazioni allegate alla domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il termine del 31/12/2026**

La rendicontazione va svolta secondo le indicazioni dell'allegato 4 dell'Allegato B.

La mancata presentazione entro il termine previsto della domanda di saldo con le relative rendicontazioni di spesa comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1.

In caso di decadenza parziale saranno applicate riduzioni al sostegno, secondo quanto sarà normato in una specifica determinazione dirigenziale in tema di riduzioni ed esclusioni.

B.5.6 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti e al divieto di doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del CSR.

In particolare, gli investimenti oggetto del sostegno non devono essere oggetto di altre richieste di pagamento per la loro realizzazione, né di altre agevolazioni pubbliche, né essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell’impatto di infrastrutture) o vincolanti nell’ambito di altri regimi di aiuto.

In particolare, si evidenzia che non vi sono rischi di sovrapposizione con l’intervento SRD04.A, che ha finalità e tipologie di investimento simili ma si rivolge ai gestori delle aree naturali protette (individuati ai sensi dell’art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i) e dei Siti della Rete Natura 2000, cioè a soggetti che non rientrano fra i beneficiari del presente intervento .

B.6 Criteri di selezione e graduatoria

B.6.1 Attribuzione dei punteggi

Le domande di aiuto risultate ricevibili e ammissibili saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), in accordo con le specificazioni riportate nella tabella seguente.

I criteri di selezione, i punteggi e le specificazioni sono stati oggetto della consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR dal 31 gennaio al 7 febbraio 2024; le conclusioni dell’Autorità di gestione regionale del CSR 2013-27 alla chiusura della consultazione, con la formulazione definitiva dei principi e criteri di selezione sotto riportati, sono state approvate con D.D. n. 126/A1705B/2024 del 20/02/2024.

Principio di selezione P01 Principi territoriali	
Criterio di selezione	Punteggio

<p>- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno (SOI) che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale <i>qualora definite in formato digitale e acquisite nel sistema informativo regionale (es. tratti di connessione, corridoi ecologici)</i></p>	<p>% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 : > 5% e fino al 20%: 3 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > del 50%: 12 punti</p> <p><i>Ai fini del presente bando <u>non</u> si considerano eventuali altre aree prioritarie della rete ecologica regionale, in assenza di una loro specifica individuazione nel sistema informativo regionale.</i></p>
<p>- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")</p>		
<p>- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (<i>qualora definite</i>)</p>		
<p>aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R.</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte ricadono in Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile,</p> <p><i>Criterio applicabile soltanto a seguito della eventuale revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree interessate</i></p>	<p><i>Criterio <u>non</u> applicabile al presente bando, in assenza della completa revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili</i></p>
<p>aree riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte risultano ricadenti in zona Unesco (comprensiva di <i>core area</i> e <i>buffer area</i>)</p>	<p>% della SOI ricadente in zona Unesco : - tra il 5% e il 20%: 3 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - più del 50%: 12 punti</p> <p>Ai fini del punteggio si considerano soltanto le zone Unesco che risultino aggiuntive (e quindi distinte) rispetto ad aree protette, aree Natura 2000</p>
<p>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte sono classificate come interne alle ZVN</p>	<p>% della SOI ricadente in ZVN: - tra il 5% e il 20%: 1 punto - tra il 20% e il 50%: 3 punti - più del 50%: 6 punti</p> <p>Le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI</p>
<p>aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte sono classificate come interne ad Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs 150/2012</p>	<p>% della SOI ricadente in Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari: - tra il 5% e il 20%: 1 punto - tra il 20% e il 50%: 3 punti - più del 50%: 6 punti</p>
<p>aree rurali ad agricoltura intensiva</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte risultano ricadenti nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)</p>	<p>% della SOI ricadente nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva): - tra il 5% e il 20%: 4 punti - tra il 20% e il 50%: 7 punti - più del 50%: 13 punti</p>

<p>bacini di corpi idrici che non raggiungono il buono stato ecologico delle acque individuati dal Piano di Gestione del Po</p>	<p>Domande con superfici oggetto di impegno ricadenti nel bacino di un corpo idrico che non raggiunge il buono stato ecologico delle acque, su cui è applicata la misura: KTM02-P2-a009 "Realizzazione e gestione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura" del PdG Po2021 adottato con deliberazione del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Po. (*)</p>	<p>% della SOI ricadente in uno di tali bacini: - tra il 5% e il 20%: 3 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - più del 50%: 12 punti Si considerano prioritari i bacini dei 106 corpi idrici individuati nel Geoportale regionale nella sezione: "Corpi idrici sui quali allestire e gestire prioritariamente fasce tampone riparie ai sensi del PdG Po 2022 – 2027 e relativi bacini afferenti individuati e utilizzati da Arpa Piemonte per l'analisi delle Pressioni", elencati nella tabella 1.</p>
<p>Principio di selezione P02: Caratteristiche del richiedente</p>		
<p>Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti</p>	<p>Domande presentate da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o Coltivatori diretti, che vengono classificati come IAP nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte</p>	<p>Titolare o legale rappresentante IAP o coltivatore diretto: 3 punti</p>
<p>Principio di selezione P03: Connessione con altri interventi</p>		
<p>Imprese che attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali, in applicazione di interventi della nuova programmazione [SRA 12 (colture a perdere, corridoi ecologici) o di programmazioni precedenti (Operazioni 10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi, 10.1.7/2 - coltivazioni a perdere e 10.1.7/3 - fasce inerbite ai margini dei campi)]</p>	<p>Domande di soggetti che hanno in corso di attuazione impegni relativi agli interventi indicati La verifica che gli impegni della SRA-ACA12.2 siano effettivamente in corso viene svolta mediante la documentazione di acquisto e il cartellino del produttore delle sementi, entrambi da allegare alla domanda di aiuto 2024 .</p>	<p>Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso di attuazione degli interventi SRA12, 10.1.4/3, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 e la SAU aziendale: >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 4 punti > 3% e fino al 10%: 6 punti >10%: 8 punti Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale <i>Non essendovi impegni in corso delle sopracitate azioni della misura 10 (PSR 2014-2022), ai fini del punteggio si considerano soltanto gli impegni relativi all'intervento SRA12. (M2>) Come SAU di riferimento nel calcolo dell'incidenza della SOI dell'intervento SRA12, si considera la SAU di cui alla validazione del fascicolo aziendale utilizzato per l'ultima domanda SRA12 presentata. (<M2)</i></p>
<p>Principio di selezione P05*(Numerazione corrispondente alla scheda nazionale): Caratteristiche progettuali</p>		
<p>Caratteristiche progettuali, con riguardo alle specie arboree ed arbustive idonee sotto il profilo ecologico</p>	<p>Domande i cui impianti arborei e arbustivi: - se ricadenti in aree con attitudine alta o media alla produzione tartufigena, per ciascuna delle tre specie per le quali è disponibile la "Carta di Attitudine alle produzioni tartufigene" sotto il profilo pedoclimatico-ecologico, utilizzano esclusivamente (al 100%), specie arboree ad attitudine alta o media alla micorizzazione e specie arbustive considerate "comari", in concordanza con gli elenchi di specie e le indicazioni specificati nella tabella 2 - se non ricadenti nelle aree sopra indicate, utilizzano per siepi, filari e boschetti una o</p>	<p>Elementi progettuali, inclusi nella domanda di aiuto e relativi alle superfici oggetto di impegno, che soddisfano le condizioni indicate nella colonna precedente: - 4 punti (assegnabili una sola volta per singola domanda) Per quanto riguarda le aree a vocazione tartufigena alta o media vengono utilizzati esclusivamente i dati cartografici e territoriali pubblicati nel Geoportale della Regione Piemonte I criteri per l'attribuzione del punteggio,</p>

	<p>più delle seguenti specie arboree, da gestire ad alto fusto: <i>Quercus cerris</i> (Cerro) <i>Quercus petraea</i> (Rovere) <i>Quercus pubescens</i> (Roverella) <i>Quercus robur</i> (Farnia) secondo le seguenti modalità: almeno una pianta ogni 12 m per siepi e filari e almeno 70 piante/ettaro per i boschetti</p>	<p>relativi alla composizione delle formazioni arboree e arbustive in funzione delle aree di ricadenza, sono specificati nelle tabelle 2 e 3</p>
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine, al richiedente più giovane (titolare della domanda, legale rappresentante dell'impresa) e al sesso meno rappresentato. (M2>) Nel caso delle forme associative, la priorità viene assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane nel caso in cui vi siano più rappresentanti legali. (<M2)</p>		
<p>Punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno: 15 punti</p>		

A fini della determinazione della **superficie oggetto di impegno (SOI)**:

- per le formazioni arbustive e/o arboree e le zone umide la SOI è comprensiva della fascia di rispetto circostante;
- per ogni albero isolato si considera una SOI di 25 mq (quadrato di 5 m di lato, (M2>) con l'albero al centro (<M2)), comprensiva della fascia di rispetto inerbita;
- alle tipologie di investimento 3 (strutture per la fauna selvatica) e 4 (strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale) non è associata una SOI.

Tabella 1 - Elenco dei 106 corpi idrici individuati nel Geoportale regionale nella sezione: "Corpi idrici sui quali allestire e gestire prioritariamente fasce tampone riparie ai sensi del PdGPO 2022 – 2027 e relativi bacini afferenti individuati e utilizzati da Arpa Piemonte per l'analisi delle Pressioni"

n°	ID_CI2021	Corpi idrici	n°	ID_CI2021	Corpi idrici
1	06SS3D007PI	Agogna	54	05SS2N455PI	R. Maggiore
2	06SS3D008PI	Agogna	55	06SS1T466PI	R. Redabue
3	06SS2T012PI	Anda	56	06SS1T481PI	R. Stampasso
4	06SS2T021PI	Arbogna	57	05SS1N482PI	R. Sturella
5	06SS1T033PI	Banna	58	06SS1T496PI	Regrindo
6	06SS2T034PI	Banna	59	05SS1N520PI	Rio Bragna
7	06SS2N989PI	Bealera del Corso	60	06SS1T524PI	Rio Calvenza
8	06SS1T035PI	Bealera del Molino	61	06SS2T527PI	Rio Cardine
9	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino	62	08SS1N531PI	Rio Cervino
10	06SS2T048PI	Bendola	63	05SS1N416PI	Rio Dardagna
11	05SS2N058PI	Borbore	64	06SS2T551PI	Rio dell`Acqua
12	06SS4T067PI	Bormida	65	06SS1T555PI	Rio della Fame
13	04SS2N076PI	Bronda	66	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
14	06SS3D108PI	Cervo	67	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
15	04SS1N115PI	Chisola	68	06SS2T587PI	Rio Essa
16	06SS2D116PI	Chisola	69	06SS1T606PI	Rio Lavassina
17	06SS3D117PI	Chisola	70	06SS2T607PI	Rio Lavassina
18	06SS3F159PI	Curone	71	06SS2T620PI	Rio Orbicella
19	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera	72	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
20	06SS1T194PI	Favriasca	73	06SS1T645PI	Rio Talu
21	06SS2T196PI	Fisca	74	04SS2N039PI	Rio Torto
22	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa	75	06SS2T659PI	Rioverde

23	06SS1T216PI	Gattola	76	06SS2T976PI	Roggia Bona
24	08SS1N227PI	Gherlobbia	77	06SS2T679PI	Roggia Corsica
25	06SS1T232PI	Giardinetto	78	06SS2T681PI	Roggia l`Ottina
26	06SS3T244PI	Grana	79	06SS2N985PI	Roggia Mora
27	06SS2D255PI	Grue	80	06SS2T686PI	Rotaldo
28	06SS2T256PI	Guarabione	81	06SS2T944PI	S.N.
29	06SS2T266PI	L`Arletta	82	06SS2T701PI	Sabbiona
30	06SS2T267PI	L`Odda	83	06SS2T739PI	Stellone
31	06SS2T274PI	Lemina	84	05SS3N751PI	Stura del Monferrato
32	06SS3F277PI	Lemme	85	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
33	06SS4F292PI	Maira	86	05SS4N804PI	Tanaro
34	06SS3D295PI	Malone	87	05SS4N805PI	Tanaro
35	06SS2T297PI	Marchiazza	88	06SS5T806PI	Tanaro
36	06SS2T298PI	Marcova	89	06SS5T807PI	Tanaro
37	06SS2T307PI	Meletta	90	06SS5T808PI	Tanaro
38	06SS2T315PI	Molina	91	06SS2T813PI	Tepice
39	05SS2N333PI	Nizza	92	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
40	06SS2T337PI	Oitana	93	06SS1T814PI	Terdoppio Novarese
41	06SS3F364PI	Pellice	94	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
42	06SS3F381PI	Po	95	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese
43	06SS4D382PI	PO	96	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
44	06SS4D383PI	PO	97	05SS1N823PI	Tiglione
45	06SS4D384PI	PO	98	05SS2N824PI	Tiglione
46	06SS4D999PI	PO	99	08SS2N826PI	Tinella
47	06SS4T385PI	PO	100	06SS2T843PI	Torto di Roletto
48	06SS4T386PI	PO	101	05SS2N845PI	Traversola
49	06SS5T387PI	PO	102	05SS3N847PI	Trivera

50	06SS5T388PI	PO	103	06SS1T894PI	Valle Repiano
51	06SS1T378PI	Po Morto	104	06SS3F923PI	Varaita
52	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea	105	05SS2N929PI	Versa
53	06SS2T450PI	R. Il Ronzano	106	05SS3N930PI	Versa

(M1>)

Tabella 2 - Criteri per l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione P05 (caratteristiche progettuali)

Condizione generale	
la domanda prevede almeno una siepe o un filare o un boschetto	
Condizioni per ogni SIEPE:	
a) sono impiegate almeno 4 specie, ognuna delle quali rappresenta non più del 40% del n° totale di piante;	
b) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza della siepe in zona ad altitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza della siepe in altre zone del territorio regionale:</i>
c) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C);	c) è prevista almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: (n° piante Q) \geq (lungh. siepe)/12
d) sono previste almeno due specie arboree tartufigene (T), ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ;	
e) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: (n° piante T) \geq (lungh. siepe)/6,5;	
Condizioni per ogni FILARE:	
<i>In caso di ricadenza del filare in zona ad altitudine tartufigena media o alta</i>	<i>In caso di ricadenza del filare in altre zone del territorio regionale</i>
a) Sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T);	a) è impiegata almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: (n° piante Q) \geq (lungh. filare)/12
b) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: n° piante T) \geq (lungh. filare)/6,5;	
Condizioni per ogni BOSCHETTO:	

a) sono impiegate almeno 4 specie, ognuna delle quali rappresenta non più del 40% del n° totale di piante;	
b) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza del boschetto in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza del boschetto in altre zone del territorio regionale:</i>
c) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C) ; d) sono impiegate almeno due specie arboree tartufigene (T) ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ; e) sono impiegate almeno 238 e non più di 500 piante arboree tartufigene (T) per ettaro	c) sono impiegate almeno 70 piante di <i>Quercus</i> spp (Q) per ettaro
Condizioni per ogni <u>ALBERO ISOLATO</u>:	
<i>in caso di ricadenza dell'albero in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	-
utilizzare una specie arboree tartufigena (T)	- (<M1)

Per "specie arborea tartufigena" (T) si intende una specie arborea ad attitudine alta o media alla micorizzazione con le specie di tartufo specificate (cfr tabella 3).

(M2>) Ai fini del principio di priorità P05, per ogni formazione arbustiva e/o arborea ricadente in area ad attitudine tartufigena media o alta:

- se la superficie interessata dall'impianto ricade in un'area con attitudine tartufigena media o alta rispetto a una determinata specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto a tale area;
- se la superficie interessata dall'impianto ricade in più aree sovrapposte con attitudine tartufigena media o alta rispetto a diverse specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto ad almeno una di tali aree;
- se la superficie interessata dall'impianto ricade in diversi tipi di aree (ad attitudine tartufigena media o alta verso una o più specie di tartufo ed eventualmente in altre aree del territorio regionale), si applica il criterio relativo al tipo di area nella quale la superficie interessata dall'investimento ricade in prevalenza. (<M2)

Tabella 3: Specie arboree e arbustive preferenziali per impianti nelle aree ad altitudine tartufigena media o alta, individuate nella Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese; specie di quercia preferenziali per impianti nelle altre aree del territorio piemontese

Nome comune	Nome scientifico	Specie preferenziali in aree ad altitudine tartufigena media/alta:			Specie preferenziali per le altre aree
		tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	C	C	C	
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	T		T	
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	T	T	T	
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	T	T	T	Q
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	C	C	C	
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>			T	
Farnia	<i>Quercus robur</i>	T		T	Q
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	C	C	C	
Leccio	<i>Quercus ilex</i>		T	T	
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	C	C	C	
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>		T	T	
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	T			
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	T			
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	T			
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	C	C	C	
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	C	C	C	
Rovere	<i>Quercus petraea</i>				Q
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	T	T	T	Q
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	T			
Salicone	<i>Salix caprea</i>	T			
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	C	C	C	
Tiglio a grandi foglie	<i>Tilia platyphyllos</i>	T	T	T	
Tiglio comune	<i>Tilia x vulgaris</i>	T	T	T	
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	T		T	

C = specie arbustiva considerata “comare”

T = specie arborea ad attitudine tartufigena media o alta alla micorrizzazione con le specie di tartufo specificate.

Q = specie di Quercia preferenziale per le altre aree (aree non caratterizzate da una vocazione tartufigena media o alta)

B.6.2 Graduatoria

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto viene avviata una preistruttoria per verificare le condizioni di ammissibilità attivando i controlli amministrativi effettuabili in tale fase.

Verranno assegnati i punteggi secondo i criteri di selezione illustrati in precedenza e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base della tabella dei principi e criteri di selezione dell'intervento.

Confrontata la dotazione del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande “ammissibili e finanziabili” fino all'utilizzo delle risorse disponibili;
- 2) domande “ammissibili e non finanziabili”, collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse (non ammesse) per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, respinte con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate “con riserva” ai raggruppamenti di cui ai punti 1) e 2).

Al fine di consentire ai titolari delle domande di aiuto la verifica del punteggio ad essi attribuito verrà predisposta una graduatoria provvisoria, approvata con Determinazione Dirigenziale ed efficace dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte.

Entro 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BU della Regione Piemonte, gli interessati potranno presentare motivate segnalazioni in merito a eventuali difformità nell'attribuzione dei punteggi.

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e riporterà in allegato gli elenchi di domande collocate nelle tre categorie sopra descritte.

B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Per il presente sottointervento, il PSP prevede i seguenti impegni:

- IM01 – per le operazioni degli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di aiuto per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per beni mobili e attrezzature (strutture a favore della fauna selvatica) e 10 anni per beni immobili e opere edili (formazioni arbustive e arboree, infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e strutture per la fruizione pubblica).

Gli impegni da osservare nel periodo di mantenimento degli investimenti realizzati sono descritti in dettaglio nell'allegato 1 dell'Allegato B.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

La classificazione dettagliata degli impegni e le conseguenze della loro violazioni saranno definite da uno specifico provvedimento dirigenziale di prossima emanazione in tema di riduzioni ed esclusioni, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26.02.2024, della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13/5/2024 e del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'A.R.P.E.A.

B.7.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- per gli interventi all'interno dei siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009, realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione (IM01)
- dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di aiuto, con le eccezioni previste al par. B.5.4 (Inizio e decorrenza delle spese)

- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione al sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici, senza incorrere difformità tali da determinare la revoca totale del pagamento.
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- garantire per gli anni previsti dall'Impegno IM02, a partire dalla data di liquidazione del saldo, la stabilità e la manutenzione degli investimenti senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca totale del pagamento.
- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 60% dell'importo riconosciuto ammissibile nella graduatoria definitiva.[†]
- per i beneficiari tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, concludere tali procedure e presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel par. C.5.5.

B.7.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni accessori:

- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo riconosciuto ammissibile nella graduatoria definitiva.[‡]
- adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per le operazioni oggetto di aiuto del FEASR, come previsto al punto 2 dell'allegato III al Reg. (UE) 129 del 2022 e conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del medesimo regolamento, ossia informare e comunicare in merito al sostegno ricevuto, come specificato nell'allegato 4 dell'allegato B – Pubblicità del contributo;

B.7.3 Altri obblighi e specifiche

Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

[†] Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA che il richiedente abbia indicato come tali nel quadro economico allegato alla domanda e abbia invece conteggiato erroneamente nel quadro della domanda comprendente gli importi relativi agli interventi previsti

[‡] Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA che il richiedente abbia indicato come tali nel quadro economico allegato alla domanda e abbia conteggiato erroneamente nel quadro della domanda comprendente gli importi relativi agli interventi previsti.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1 Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 12-8284 e alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877 *Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione.*

Essi sono:

a) Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità

Titolo del procedimento: Approvazione della graduatoria definitiva di idoneità ed eventuale finanziabilità delle domande di sostegno e dell'elenco delle domande di sostegno non idonee presentate nell'ambito dell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle domande non idonee.

Termine finale del procedimento: 90 giorni.

b) Istruttoria di approvazione del progetto e Istruttoria delle domande di aiuto

Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di aiuto presentate nell'ambito degli "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

Avvio del procedimento: Dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva da parte del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Provvedimento finale: Verbale di istruttoria e relativa comunicazione dirigenziale sull'esito dell'istruttoria stessa

Termine finale del procedimento: 120 giorni.

c) Istruttoria dell'istanza di variante relativa al progetto

Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di variante ai progetti relativi alle domande di aiuto presentate nell'ambito degli "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

Avvio del procedimento: Dalla data di ricevimento dell'istanza

Provvedimento finale: Verbale di istruttoria e comunicazione dirigenziale di approvazione o rigetto della domanda di variante

Termine finale del procedimento: 90 giorni.

d) Istruttoria delle domande di pagamento

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al Settore regionale A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione parziale o totale o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento, fase non oggetto di delega alla quale provvede direttamente ARPEA; ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1), sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in un decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2 Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Valutazione della domanda di aiuto e comunicazione dell'esito con la graduatoria definitiva	Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile"	Entro 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto
Istruttoria di approvazione del progetto e Istruttoria delle domande di aiuto	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 120 giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Istruttoria della domanda di variante	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di variante
Istruttoria della domanda di proroga	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di proroga
Istruttoria delle domande di pagamento	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 180 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento'

C.2 Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it> . Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti relativi al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di aiuto.

Nella domanda di aiuto dovrà essere riportata sull'interfaccia grafica (basata sul GIS integrato nel servizio Sviluppo rurale 2023-2027) la delimitazione georiferita dell'investimento, dopo aver adeguatamente predisposto il fascicolo aziendale di cui al paragrafo C.2.1.

I dati raccolti con le domande e altra documentazione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), con le modalità illustrate nell'allegato 3 dell'Allegato B- Informativa sul trattamento dei dati personali.

C.2.1 Iscrizione all'anagrafe agricola unica, costituzione del fascicolo aziendale e georiferimento degli investimenti

Coloro che intendono presentare la domanda di aiuto devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n° 1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe e poi confermato e aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

A tal fine, le imprese agricole e gli altri beneficiari devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle imprese agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale dei Servizi nella sezione Agricoltura al link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte> a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola . I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di aiuto, qualora stampate e sottoscritte.

Per **georiferire gli investimenti** dovranno essere svolte le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni riferiti ai singoli investimenti (o di punti nel caso degli alberi isolati).

C.2.2 Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo rurale 2023-2027 - Procedimenti” disponibile sul portale dei servizi della Regione al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>

I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente, e determinano l’avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto con una delle seguenti modalità:

1. **tramite l’ufficio CAA** che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
2. **in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo rurale - Procedimenti” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d’Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l’Italia Digitale) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
3. **tramite delega ad un’altra persona** ad operare sul servizio “Sviluppo rurale – Procedimenti”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell’invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
4. **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “Sviluppo rurale – Procedimenti”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce, pertanto, di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3 Documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti e in particolare, **pena la non ricevibilità**, deve essere provvista degli allegati 1 e 2 debitamente compilati:

- 1 **relazione tecnica** - in formato pdf - redatta e sottoscritta dal progettista (o dai progettisti), comprendente tutte le informazioni richieste dall'allegato 2 dell'Allegato B. La relazione (M1>), comprensiva delle tavole progettuali, (<M1) deve illustrare in particolare le caratteristiche e le finalità degli investimenti, il contesto in cui si prevede di attuarli e la situazione prevista a seguito della loro realizzazione.

Nella relazione tecnica devono essere riportati in particolare, per ciascuna formazione arbustiva/arborea oggetto dell'intervento, le specie utilizzate e i rispettivi numeri di piante, che devono coincidere con le informazioni inserite nell'apposito quadro (Specie arborea

per investimenti) della domanda di aiuto; le informazioni inserite nel suddetto quadro della domanda di aiuto sono comunque considerate valide, anche in caso di discordanza, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'attività istruttoria;

- 2 il **computo metrico estimativo** - in formato pdf e formato modificabile – redatto e sottoscritto dal progettista (o dai progettisti), nel quale devono essere riportate la suddivisione delle spese fra i diversi interventi (se il progetto ne contempla più di uno) e la ripartizione fra importi di lavori/forniture e IVA. Il computo metrico considera:

- per le imprese agricole ed eventuali altri soggetti privati, i prezzi di riferimento contenuti nell'allegato 6 (costi standard) dell'Allegato B e nel prezzario agricoltura 2024 (cfr allegato 7 dell'Allegato C);

- per gli Enti di diritto pubblico, i prezzi di riferimento contenuti nel prezzario opere pubbliche 2024 (cfr allegato 8 dell'Allegato C);

- per attività o forniture non considerate nel prezzario, una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi o di un'analisi dei prezzi che consideri, in particolare, i tempi di lavoro e le tariffe orarie previste dal Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.

Nella redazione del computo metrico occorre tener conto che, al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa totale prevista dalla domanda di aiuto e che la spesa totale ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% dell'importo individuato come ammissibile nella graduatoria definitiva, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento nel caso di importi ammissibili inferiori alla soglia del 60% (cfr. par. C.8) .

Ove necessario, devono essere inoltre allegati alla domanda di aiuto:

- 3 il *Curriculum vitae* del progettista;
- 4 l'**autorizzazione dell'Ente Pubblico** o almeno la **richiesta di autorizzazione**, qualora per realizzare gli investimenti su determinate superfici sia necessario acquisire l'autorizzazione di un Ente Pubblico;
- 5 qualora il richiedente sia una Società, la **deliberazione dell'organo competente** che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la **delega scritta** per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici, rilasciata al componente della società titolare della domanda di aiuto;
- 6 nel caso di richiedenti tenuti ad aggiudicare i lavori tramite il **codice appalti**:
- l'atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando realizzando gli investimenti prescelti e impegnandosi a a mantenerli correttamente per il tempo previsto;

- la check list di autovalutazione pre-aggiudicazione, con le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli allegati dovranno essere trasmessi **esclusivamente nel formato elettronico previsto dal servizio informatico** "Sviluppo rurale 2023-2027", attraverso i seguenti passaggi:

a) dalla domanda di sostegno (in cui si può rientrare inserendo il n. se già attribuito)

selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di Sostegno Intervento a Investimento - Domanda di sostegno" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui al punto 1. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "Relazione tecnica degli investimenti oggetto di domanda ...";
- per l'allegato di cui al punto 2. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "Computo metrico con suddivisione della spesa fra i diversi interventi";
- per l'allegato di cui al punto 3. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "curriculum vitae";
- per l'allegato di cui al punto 4. selezionare la voce "Autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'ente pubblico, ove necessaria" e di seguito, in alternativa, gli allegati denominati "Autorizzazione" o "Richiesta Autorizzazione";
- per l'allegato di cui al punto 5. selezionare la voce "Autorizzazione della Società al legale rappresentante, nel caso di Società" e di seguito l'allegato denominato "Delega nel caso di Soc. semplice o Deliberazione dell'Organo competente della Società" ;
- per l'allegato di cui al punto 6 selezionare la voce "Adempimenti dei beneficiari tenuti all'aggiudicazione dei lavori tramite appalto" e di seguito i 2 allegati denominati:
 - "atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando..."
 - "check list di autovalutazione pre-aggiudicazione ..."

b) allegare i documenti. Sono richiesti file in formato .pdf. Il computo metrico dev'essere allegato anche come foglio di calcolo modificabile (Excel oppure Open Document, ecc.).

c) chiudere l'oggetto;

d) firmare e trasmettere.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di aiuto.

C.2.4 Requisiti del progettista

Per investimenti della tipologia 1 (Formazioni arbustive e arboree), la competenza del progettista in campo agricolo-forestale e biologico si considera posseduta in presenza di timbro e n. di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici.

In assenza di tali elementi, vengono presi in considerazione il *curriculum vitae* riguardante gli studi compiuti, attestati da dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (es. laurea in discipline biologiche, naturalistiche o ambientali) e le pertinenti attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche).

Per investimenti della tipologie 2 (Infrastrutture connesse all'acqua), 3 (Strutture per la fauna selvatica) e 4 (Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale) occorre allegare un *curriculum vitae* relativo agli studi, alla competenza in materie specifiche (riguardanti per esempio la biologia di gruppi sistematici come anfibi, uccelli e chiroterri) e alle attività pregresse quali la redazione di eventuali pubblicazioni in materia e/o la conduzione di prove sperimentali o dimostrative riguardanti l'installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chiroterri in ambito agricolo.

Qualora non in possesso delle competenze richieste, il progettista può avvalersi della collaborazione di un consulente o co-progettista avente competenze adeguate alla progettazione degli interventi sopra indicati.

C.3 Istruttoria della domanda di aiuto:

C.3.1 Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore regionale Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando e si conclude **entro 90 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 oppure mediante pubblicazione nella Sezione Annunci legali del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il sistema informativo verifica alcune condizioni essenziali in mancanza delle quali non consente la trasmissione della domanda, comprendenti in particolare il rispetto dei termini di scadenza per la presentazione della domanda, l'individuazione univoca del richiedente, la sottoscrizione a parte del titolare o del legale rappresentante, la presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente, la localizzazione in Piemonte dei terreni oggetto di intervento, il rispetto dell'importo minimo e massimo, la presenza degli allegati richiesti.

L'istruttoria della ammissibilità della domanda consiste in attività amministrative per la verifica della completezza della documentazione obbligatoria prevista in domanda e della rispondenza ai

criteri di ammissibilità. A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicando le motivazioni dell'**inammissibilità**;
- positivo.

In caso di esito negativo, il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, allo scadere dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione. I verbali di istruttoria riportano le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni. I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di aiuto non ammissibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili.

La graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva (cfr. par. B.6.2) vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventano efficaci dalla data di pubblicazione. Ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C.3.2 Istruttoria di ammissione all'aiuto

L'Ente istruttore è il Settore regionale " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica".

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva e si conclude **entro 120 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria della domanda di aiuto consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità specificate nel presente bando;

- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel par. B.5 (Spese ammissibili), rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- qualora necessario, un sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa;
- la verifica della permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità a parità di punteggio (in particolare a seguito di un'eventuale riduzione di punteggio rispetto alla graduatoria per il mancato riconoscimento di parte degli investimenti richiesti).

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, che comporta il rigetto della domanda di aiuto, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (investimenti ammessi e rispettivi importi ammessi a finanziamento).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, allo scadere del decimo giorno. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di aiuto trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023 – 2027** è da

considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Il CUP viene pubblicato sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027 – Procedimenti" all'atto dell'ammissione a finanziamento.

C.4 Modifiche al progetto in corso d'opera

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto (o relazione tecnica) approvato. Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso. Non sono ammissibili modifiche del progetto approvato che alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico.

C.4.1 Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto/relazione tecnica originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali ad esempio la diversa localizzazione e il ridimensionamento dell'investimento.

Con la domanda di variante, come per la domanda di aiuto, dovrà essere riportata sull'interfaccia grafica (basata sul GIS integrato nel servizio Sviluppo rurale 2023-2027) la delimitazione georiferita dell'investimento, dopo aver adeguatamente predisposto il fascicolo aziendale di cui al paragrafo C.2.1.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto delle norme previste nel Dlgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice, in particolare all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di aiuto già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di aiuto con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto;
- almeno *120 giorni* prima del termine ultimo concesso per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La variante è ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD04.B;
- vengono confermate le finalità del progetto/relazione tecnica approvato/a;

- a seguito della variante, il punteggio ricalcolato consente la permanenza della domanda al di sopra della prima esclusa, tenendo conto anche dei criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

La variante deve essere preventivamente richiesta, in quanto non è ammissibile in sanatoria e non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valida la relazione tecnica approvata inizialmente.

Sono **ammesse al massimo 2 varianti** al progetto approvato in istruttoria.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della relativa spesa che decorre dalla data di presentazione della domanda di variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

➤ **Documentazione da presentare con la domanda di variante**

La documentazione da produrre è la seguente:

- Domanda di variante georiferita (prevista nella procedura informatica);
- Relazione tecnica di variante (in formato .pdf) sottoscritta dal progettista o dai progettisti (descrizione, motivazioni e conseguenze sul sito o ad es. sul suolo, sulla biodiversità o sul paesaggio, ecc.);
- Computo metrico con quadro di raffronto economico con il progetto precedentemente approvato (in formato .pdf e formato modificabile), sottoscritto dal progettista o dai progettisti;
- Altra documentazione ritenuta necessaria.

➤ **Istruttoria della domanda di variante**

Il Settore regionale competente dell'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo.

In fase istruttoria viene verificata la permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa, in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio (in particolare a seguito di un'eventuale riduzione di punteggio per il mancato riconoscimento di parte degli investimenti richiesti).

Il settore competente, effettuate le necessarie verifiche, redigerà il relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante.

C.4.2 Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali successive domande

C.5.1 Domanda di Proroga

Il beneficiario può richiedere, **al massimo due proroghe** del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La domanda di proroga può essere accolta solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore *almeno 30 giorni* prima della scadenza del termine per la rendicontazione, mediante la procedura preposta su SIAP.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, valutando il tempo ritenuto necessario al completamento dei lavori (se ancora da ultimare), alla predisposizione della rendicontazione e alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e comunica la decisione al beneficiario.

C.5.2 Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti può essere presentata, tramite il sistema informativo, la domanda di voltura ad altro soggetto, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di enti pubblici, qualora ci sia una fusione di Comuni.

La voltura è ammessa a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti;
- il nuovo beneficiario rientri tra quelli previsti al Par. A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore competente provvede ad istruire l'istanza di voltura su SIAP.

C.5.3 Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore competente provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali importi già versati.

C.5.4 Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di aiuto, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

C.5.5 Domanda di rideterminazione del contributo

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad **operare nell'ambito della normativa in materia di appalti**.

I beneficiari tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, dopo aver aggiudicato l'appalto, dovranno trasmettere la domanda di rideterminazione del contributo, al fine di sostituire gli importi di spesa ammessi al sostegno, con quelli riportati nell'aggiudicazione della/e gara/e alla/e ditta/e vincente/i.

In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello ammesso in graduatoria.

Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse *entro 240 giorni* dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività suddivise in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale, come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di "Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno".

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento *entro 15 giorni* consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.7.1 *Impegni essenziali*.

E' possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

Trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata *entro 90 giorni* dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore regionale competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.7.1 *Impegni essenziali*.

Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

La scheda informativa sulle check list di controllo degli appalti è disponibile sul sito regionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

C.6 Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di acconto o di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento.

C.6.1 Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, purché l'importo sia compreso fra il 25% e il 75% del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono riguardare investimenti già realizzati e spese già sostenute alla data di trasmissione di tale domanda .

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

C.6.2 Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di pagamento del saldo dev'essere presentata **entro il 31/12/2026**, fatte salve eventuali proroghe.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini un ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione di riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, secondo quanto verrà stabilito in successivo provvedimento; l'eventuale revoca del sostegno comporta la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.3 Documentazione richiesta per la domanda di acconto o di saldo

La domanda di pagamento di acconto o di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica compilando il quadro "rendicontazione saldo" e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione :

1. *copia dei documenti di spesa* che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato 4 dell'Allegato B del presente bando;

2. *tracciabilità dei pagamenti effettuati* mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande.

Il beneficiario deve inoltre allegare la seguente documentazione:

3. *certificato di regolare esecuzione dei lavori*, redatto e sottoscritto dal progettista sotto la sua personale responsabilità e controfirmato dal beneficiario;
4. *relazione tecnica finale*, redatta e sottoscritta dal progettista sotto la sua personale responsabilità;
5. *computo metrico estimativo consuntivo*, redatto e sottoscritto dal progettista sotto la sua personale responsabilità; in caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
6. *documentazione fotografica georeferenziata degli interventi* (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
7. *per il materiale vivaistico*: bolla di accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
8. dichiarazione del beneficiario redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati;
9. per gli enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:
 - atto amministrativo che approvi lo stato finale dei lavori;
 - *check list di autovalutazione post-aggiudicazione*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata.

10. qualora il richiedente sia una Società, la **deliberazione dell'organo competente** che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di pagamento e approva la documentazione allegata; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la **delega scritta** per la presentazione della domanda di pagamento, rilasciata al componente della società titolare della domanda.

Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

C.6.4 Istruttoria domanda di acconto o saldo

Il settore competente per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto o di saldo procede ai controlli amministrativi che consistono, in particolare, nella verifica:

- a) della *conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno*, compresi il mantenimento degli impegni e la permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa, in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio;
- b) degli *investimenti* conclusi e rendicontati;
- c) delle *spese sostenute* e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'*assenza di doppi finanziamenti* del medesimo investimento;
- e) della *realizzazione dell'investimento* stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo;
- f) della *regolarità contributiva* e della *certificazione antimafia*, ove previsti;
- g) degli eventuali ulteriori documenti previsti dal Manuale dell'Arpea.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo *in loco*, per la verifica:

- (a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;

- (b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- (c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo *in loco* effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo,

conseguentemente:

- in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
- in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento occorre presentare una specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente a sistema sul servizio descritto al par. C.2.2, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare una nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 5 o 10 anni dal pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

viene applicata una riduzione o esclusione dal pagamento in relazione all'anomalia rilevata, secondo quanto sarà stabilito dallo specifico provvedimento in materia.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite interessate dalla decadenza, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla determinazione in tema di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione, in applicazione del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", e della Determinazione Determinazione dirigenziale 357/A1700A/2024 del 13/05/2024, recante l'oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.", e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

Tale provvedimento definirà le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo *ex post*.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in acconto, oppure qualora sia accertato - successivamente al pagamento del saldo - un mancato rispetto degli impegni tale da provocare la decadenza totale del sostegno - il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti per eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D. Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità previste a sistema (check list di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale), che tengono conto delle disposizioni circa l'iter dei controlli approvato con determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura e cibo n. 969 del 14/11/2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio senza l'espletamento del quale non è possibile liquidare ai beneficiari nessun importo richiesto a pagamento.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni e informazioni relative ai suddetti controlli saranno inoltre rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della regione Piemonte e di ARPEA.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi presenta la domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno che assume a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tali irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 del DPR 445/2000 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il provvedimento amministrativo che approva il presente bando sarà pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/> nonché all'indirizzo <https://bandi.regione.piemonte.it/> nella sezione tematica Agricoltura.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo rurale 2023-27”**, pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

1) Per le graduatorie delle domande di aiuto:

Settore A1705B - Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - Responsabile dott.ssa Anna Maria Valsania

Email: psr@regione.piemonte.it ; PEC: psr.agrisostenibile@cert.regione.piemonte.it

Indirizzo: Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino ; Telefono Segreteria: 011 4321468

2) Per l'istruttoria delle domande di aiuto finanziabili, dei progetti e delle varianti:

Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

Responsabile Dott. Giancarlo Bourlot

Email: agroambiente@regione.piemonte.it

PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it Indirizzo: Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Telefono Segreteria: 0161 268722 oppure 0323 589678

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e della documentazione di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando l'apposito form di richiesta presente nella pagina all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>

D.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

- «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;
- «Autorità di gestione regionale (AdG)»: direttore *pro tempore* della Direzione Agricoltura e cibo;
- «beneficiario»: in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- «cessione» : qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «condizioni di ammissibilità»: Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari dell'intervento per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico;

- «CSR»: complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione;
- «domanda di aiuto»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;
- «domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «fallanza»: le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti;
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «impegni»: azioni che i soggetti beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
- «inammissibilità»: la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno dei requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRD04-B);
- «irricevibilità»: la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti di partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità;
- «obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- «operazione»: un progetto, un contratto (una domanda), un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC;

- «Organismo pagatore (OP)»: Arpea;
- «parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «pianta comare»: albero o arbusto, che pur non producendo il tartufo, può contribuire a creare un microambiente favorevole alla sua fruttificazione;
- «PSP»: Piano Strategico della PAC ossia strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale;
- «sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg. (UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) n. prot. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 2 del D.M. n. prot. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del D.M. n. prot. 410739 del 04/08/2023, all'articolo 2 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e all'articolo 1.4 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

F. Normativa di riferimento

Unione europea

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato UE 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della pac per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa).
- Regolamento di esecuzione UE 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Stato

- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante l' "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050)" (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023).
- Decreto Ministeriale (D.M.) n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- D.M. n. 410727 del 04/08/2023 in merito alla modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.
- Piano Strategico PAC 2023-27, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023), modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e con Decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024;
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" .

Regione Piemonte

- Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".
- D.G.R. n. 17 – 6532 del 20 febbraio 2023, recante l'oggetto "Regolamento UE 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato riadottato in ultimo con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Determinazione dirigenziale 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (19 gennaio - 2 febbraio 2024). che

contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'intervento SRD04-B la cui consultazione è stata prolungata al 7 febbraio 2024.

- D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024, recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20 novembre 2023. Campagna 2024: Presentazione di domande di aiuto, con elementi condizionati, ai sensi degli interventi "Agro-climatico-ambientali" SRA-ACA10, 12, 17, 22, SRA29 "Metodi di produzione biologica" e SRD04, azione 1, sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema". Spesa pubblica euro 57.949.750,00".
- Determinazione dirigenziale 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 recante l'oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i."
- Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA.